Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 30 luglio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 208 DEL 30 LUGLIO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Lagostina, società per azioni, in Omegna:** Obbligazioni sorteggiate il 21 giugno 1977. — **Oleodinamica Magnaghi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 luglio 1977. — **Immobiliare Turrina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 luglio 1977. — **Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Prestito obbligazionario « C.E.C.A. 6 % - 1968-88 » - Quarta rata di ammortamento. — **FIASA, società per azioni, in Domodossola:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1977. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 7 % 1971-1986 » sorteggiate il 1° luglio 1977. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 9 % 1974-1984 » sorteggiate il 1° luglio 1977. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 6 % 1964-1979 » sorteggiate il 1° luglio 1977. — **S.P.Q.R. - Comune di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1977. — **Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1977. — **Alitalia - Linee aeree italiane, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 luglio 1977. — **Laminatoio di Buttrio, società per azioni, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1976. — **Filatura di Caltrano, società per azioni, in Caltrano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1977. — **ETI, società per azioni, in Caltrano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1977. — **Casa di cura Abano Terme polispecialistica termale, società per azioni, in Abano Terme:** Estrazione di obbligazioni. — **Manifattura giacche, società per azioni, in Luserna San Giovanni:** Obbligazioni sorteggiate il 5 luglio 1977. — **Omega, società per azioni, in Dinazzano di Casalgrande:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1977. — **Mediocredito centrale - Istituto centrale per il credito a medio termine, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1977. — **OMSA, società per azioni (già denominata Orsi Mangeli S.A. - O.M.S.A.), in Faenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1977. — **Fratelli Testori S.A.F.T., società per azioni, in Novate Milanese:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1977. — **MM - Metropolitana milanese, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % - 1957-1979 sorteggiate l'8 luglio 1977. — **MM - Metropolitana milanese, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % - 1958-1979 sorteggiate l'8 luglio 1977. — **MM - Metropolitana milanese, società per azioni, in Milano.** Obbligazioni 5,50 % - 1960-1979 sorteggiate l'8 luglio 1977. — **MM - Metropolitana**

milanese, società per azioni, in Milano: Obbligazioni 5,50 % - 1961-1979 sorteggiate l'8 luglio 1977. — **Residence Swimming Pools, società per azioni, in Cassina de' Pecchi:** Obbligazioni sorteggiate il 14 luglio 1977. — **I.CO.GE.I.CO. - Immobiliare confederazione generale italiana del commercio, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1977. — **Investimenti finanziari, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1977. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1977.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: **Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 luglio 1977. — **Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1977.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1977, n. **447.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di magistero dell'Università di Parma alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di lingua e letteratura italiana della facoltà di magistero della Università di Parma;

Viste le deliberazioni della facoltà di magistero e del senato accademico dell'Università di Parma, rispettivamente adottate il 1° marzo 1976, 29 settembre 1976 e 25 marzo 1976;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia e del senato accademico dell'Università di Genova, rispettivamente adottate il 17 novembre 1976 e 25 novembre 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di letteratura italiana *B* della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di letteratura italiana *B* della facoltà di lettere e filosofia della Università di Genova del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura italiana della facoltà di magistero dell'Università di Parma con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Parma hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università, ed in particolare della cattedra di lingua e letteratura italiana della facoltà di magistero;

Considerato l'affinità fra i due insegnamenti;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di lingua e letteratura italiana della facoltà di magistero dell'Università di Parma con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1382 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Roberto Tissoni e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di letteratura italiana *B* della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura italiana della facoltà di magistero dell'Università di Parma con il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è attribuito alla cattedra di letteratura italiana *B* della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova.

Il dott. Roberto Tissoni, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di letteratura italiana *B* della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1977
Registro n. 85 Istruzione, foglio n. 267

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1977, n. **448.**

Esecuzione dell'accordo sui trasporti aerei tra il Governo italiano ed il Governo di Maurizio, con annessa tabella delle rotte e scambio di note, firmato a Port Louis il 7 luglio 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per i trasporti;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo sui trasporti aerei tra il Governo italiano ed il Governo di Maurizio, con annessa tabella delle rotte e scambio di note, firmato a Port Louis il 7 luglio 1975, a decorrere dalla sua entrata in vigore a norma dell'art. XVI dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 36

ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO DI MAURIZIO

Il Governo italiano e il Governo di Maurizio (qui di seguito chiamati le « *Parti contraenti* »), avendo ratificato la convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e desiderando concludere un accordo al fine di istituire servizi aerei tra i loro rispettivi territori ed oltre, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Ai fini del presente accordo, salvo che il contesto non richieda diversamente:

a) il termine « la convenzione » indica la convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e comprende ogni allegato adottato ai sensi dell'articolo 90 di tale convenzione e qualsiasi emendamento agli allegati o alla convenzione, ai sensi degli articoli 90 e 94 della stessa;

b) il termine « autorità aeronautiche » indica, nel caso dell'Italia, il Ministero dei trasporti ed aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile e, nel caso di Maurizio, The Ministry of Communications, e in entrambi i casi qualsiasi persona o ente autorizzato ad esercitare le funzioni attualmente espletate dalle suddette autorità;

c) il termine « impresa designata » indica un'impresa di trasporto aereo che una delle Parti contraenti avrà designato, con notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformità con l'articolo III del presente accordo, per l'esercizio dei servizi aerei sulle rotte specificate in tale notifica;

d) i termini « territorio », « servizio arereo », « servizi aerei internazionali » e « sosta per scopi non di traffico » avranno il significato loro assegnato rispettivamente dagli articoli 2 e 96 della convenzione.

Articolo II

1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato al presente accordo (qui di seguito denominati rispettivamente « servizi convenuti » e « rotte specificate »).

I servizi convenuti possono essere iniziati immediatamente o in una data successiva, secondo le disposizioni dell'articolo III del presente accordo.

2. Subordinatamente alle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente godrà dei seguenti diritti:

a) volare senza scalo attraverso il territorio dell'altra Parte contraente;

b) atterrare sul territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico; e

c) nell'espletare un servizio convenuto su una rotta specificata, effettuare soste nel territorio dell'altra Parte contraente, nei punti specificati per tale rotta nell'annesso al presente accordo, al fine di sbarcare ed imbarcare traffico internazionale in passeggeri, merci e posta dei voli internazionali provenienti da o in partenza per il territorio dell'altra Parte contraente o di un Paese terzo.

3. Nulla di quanto contenuto al paragrafo 2 del presente articolo dovrà essere inteso conferire all'impresa di una Parte contraente i diritti di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente passeggeri, merci e posta destinati ad un altro punto nel territorio di tale altra Parte contraente.

4. Le leggi e i regolamenti e le istruzioni di una Parte contraente relativi all'ingresso o alla partenza dal proprio territorio di aeromobili o di servizi aerei internazionali o relativi all'impiego di tali aeromobili per servizi aerei nell'ambito del proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili ed ai servizi convenuti dell'impresa designata dell'altra Parte contraente.

Articolo III

1. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di designare per iscritto — per il tramite delle autorità aeronautiche — all'altra Parte contraente un'impresa di trasporto aereo per l'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.

2. L'altre Parte contraente, al ricevimento della designazione, e in conformità alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, concederà senza indugio all'impresa designata, per il tramite delle proprie autorità aeronautiche, la relativa autorizzazione di esercizio.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere all'impresa designata dell'altra Parte contraente di provare che essa è qualificata a soddisfare le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti che esse applicano normalmente all'attività di vettori aerei e all'esercizio di servizi aerei commerciali internazionali.

4. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di rifiutarsi di accettare la designazione di un'impresa di trasporto aereo o sospendere o revocare la concessione ad un'impresa di trasporto aereo dei diritti specificati al paragrafo 2 dell'articolo II del presente accordo, o di imporre tutte le opportune condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio di tali diritti da parte di un'impresa di trasporto aereo, qualora non ritenga che la proprietà ed il controllo effettivi di tale impresa siano nelle mani della Parte contraente o di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa di trasporto aereo.

5. L'impresa così designata ed autorizzata potrà iniziare ad effettuare i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo VIII.

6. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare l'autorizzazione di esercizio o di imporre quelle condizioni appropriate che ritenga necessario, qualora l'impresa designata non osservi le leggi o i regolamenti della Parte contraente che concede diritti, e qualora, a giudizio di tale Parte, non si siano rispettate le condizioni in base alle quali i diritti vengono concessi in forza del presente accordo. Tale azione verrà esercitata solo dopo consultazioni tra le due Parti contraenti e tali consultazioni dovranno iniziare entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta.

Articolo IV

I certificati di aeronavigabilità, i brevetti e le licenze rilasciati da una Parte contraente o convalidati e non ancora scaduti verranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente.

Ciascuna Parte contraente, tuttavia, si riserva il diritto di non riconoscere validi, per la circolazione al di sopra del proprio territorio, i brevetti e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un Paese terzo.

Articolo V

a) Gli aeromobili dell'impresa designata da una delle Parti contraenti, impiegati nell'effettuazione dei servizi convenuti e al loro arrivo sul territorio dell'altra Parte contraente, saranno esenti da dazi doganali, spese di ispezione e altri diritti o tasse.

b) Il carburante, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo degli aeromobili dell'impresa designata da una Parte contraente saranno ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione di dazi doganali, spese d'ispezione e altri diritti o tasse. I beni così esentati possono essere scaricati solo previa approvazione delle autorità doganali dell'altra Parte contraente.

c) Il carburante, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali introdotte nel territorio di una Parte contraente dall'altra Parte contraente e destinati all'esclusivo uso di aeromobili dell'impresa designata da quest'ultima e impiegati nell'effettuazione dei servizi convenuti saranno esenti da dazi doganali, spese di ispezione e altri diritti o tasse.

d) Il carburante e gli olii lubrificanti imbarcati a bordo dell'aeromobile dell'impresa designata di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente saranno esenti da dazi doganali, spese d'ispezione e altri diritti o tasse, federali, nazionali o locali, anche quando siano usati o consumati per voli su quel territorio. Analoga esenzione si applicherà anche alle parti di ricambio, alle dotazioni normali ed alle provviste di bordo nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle autorità competenti dell'altra Parte contraente.

e) Le provviste che beneficino delle esenzioni di cui ai paragrafi precedenti non dovranno essere usate per scopi diversi da quelli relativi al servizio aereo. Qualora tali provviste non possano essere usate o consumate, dovranno essere riesportate, a meno che, in conformità con i regolamenti in vigore nel territorio della Parte contraente interessata, non ne venga concesso il trasferimento ad altre imprese o la loro nazionalizzazione. Fintantoché non vengono usate o non si disponga di esse in modo diverso, saranno poste sotto il controllo e la supervisione della dogana.

f) Le esenzioni di cui al presente articolo potranno essere soggette all'osservanza di particolari formalità normalmente applicabili nel territorio della Parte contraente che concede le esenzioni, ed esse non si riferiscono ad oneri riscossi come corrispettivo per servizi resi.

Articolo VI

Le imprese designate di entrambe le Parti contraenti avranno equa ed eguale possibilità di effettuare i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori ed oltre.

Nell'effettuare i servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente terrà conto degli interessi dell'impresa dell'altra Parte contraente in modo da non ledere i servizi che quest'ultima effettua sulle rotte specificate o su parti delle stesse rotte.

Articolo VII

I servizi convenuti effettuati dalle imprese designate di entrambe le Parti contraenti saranno ragionevolmente adeguati alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate, dovranno avere come loro obiettivo principale la disponibilità di un ragionevole indice di capacità in modo da soddisfare adeguatamente le esigenze attuali e quelle ragionevolmente previste relative al trasporto di passeggeri, merci e posta tra il territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa e il territorio dell'altra Parte contraente.

Le disposizioni relative al trasporto di passeggeri, merci e posta imbarcati e sbarcati nei punti nel territorio di Paesi terzi nelle rotte specificate verranno stabilite in conformità con il principio generale che la capacità debba essere in relazione:

a) alle esigenze di traffico tra i Paesi di origine ed i Paesi di destinazione;

b) alle esigenze di servizi aerei diretti;

c) alle esigenze del traffico dell'area attraversata dall'impresa, tenendo conto degli interessi di altri servizi di trasporto istituiti da imprese degli Stati comprendenti quell'area.

Prima di iniziare i servizi convenuti e per i successivi cambiamenti della capacità, le autorità aereonautiche delle Parti contraenti dovranno concordare l'applicazione pratica dei princìpi contenuti nei precedenti paragrafi del presente articolo per l'esercizio dei servizi convenuti da parte delle imprese designate.

Si conviene che l'impresa designata da ciascuna Parte contraente avrà in ogni caso il diritto di effettuare un « minimo » di due servizi settimanali sulle rotte specificate.

Articolo VIII

1. Le tariffe relative a ogni servizio convenuto saranno fissate a livelli ragionevoli, tenendo in debito conto tutti i relativi fattori, ivi inclusi il costo d'esercizio, un ragionevole utile, le caratteristiche del servizio (quali gli standards di velocità e di comodità) e, qualora lo si ritenga opportuno, le tariffe di altre imprese per qualsiasi tratto delle rotte specificate. Queste tariffe verranno fissate in conformità con le seguenti disposizioni del presente articolo.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo dovranno possibilmente essere concordate rispetto a ciascuna rotta specificata tra le imprese designate (qualora lo si ritenga opportuno, in consultazione con altre imprese che operano sull'intera rotta o su un tratto di essa). Tale accordo dovrà essere raggiunto adottando la procedura per la determinazione delle tariffe seguita dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (I.A.T.A.).

3. Le tariffe così concordate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Questo periodo può essere ridotto in casi speciali, previo consenso delle autorità aeronautiche.

4. Nel caso di mancato accordo tra le imprese designate relativamente alle tariffe, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti dovranno cercare di fissarle con un accordo fra loro.

5. Qualora le autorità aeronautiche non concordino sulla approvazione di una qualsiasi tariffa a loro sottoposta ai sensi del paragrafo 3 o per fissare qualsiasi ta-

riffa ai sensi del paragrafo 4, la questione dovrà essere deferita alle Parti contraenti per la sua soluzione, in conformità con le disposizioni dell'articolo XI del presente accordo.

6. In attesa di poter fissare le tariffe, in conformità con le disposizioni del presente articolo, saranno applicate le tariffe già in vigore.

7. Nessuna tariffa entrerà in vigore se le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti non avranno raggiunto un accordo in materia.

Articolo IX

Ciascuna Parte contraente concede all'impresa designata dell'altra Parte contraente il diritto di trasferire liberamente, al tasso ufficiale di cambio, gli incassi, eccedenti le spese, realizzati da tali imprese nel proprio territorio in relazione al trasporto di passeggeri, posta e merci.

Articolo X

L'impresa designata di ciascuna Parte contraente ha il diritto di mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente proprio personale commerciale, amministrativo e tecnico, in conformità con le leggi locali sull'immigrazione.

Articolo XI

Qualora sorga una controversia sull'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti dovranno cercare di risolverla mediante negoziati tra loro; in caso di esito negativo, la controversia dovrà essere deferita alle Parti contraenti per la sua soluzione.

Articolo XII

Qualora una delle Parti contraenti desideri modificare una disposizione del presente accordo, potrà chiedere consultazioni tra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti e tali consultazioni dovranno aver luogo entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

Qualora le autorità aeronautiche raggiungano un'intesa per l'emendamento del presente accordo, tale emendamento entrerà in vigore dopo la conferma avvenuta tramite uno scambio di note diplomatiche.

Articolo XIII

Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale relativa ai trasporti aerei cui aderiscano entrambe le Parti contraenti, il presente accordo sarà emendato così da conformarsi alle disposizioni di tale convenzione.

Articolo XIV

Ciascuna Parte contraente, qualora desideri porre termine al presente accordo, potrà in qualsiasi momento darne notifica all'altra. Tale notifica dovrà essere comunicata contemporaneamente all'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO). Qualora venga data tale notifica, il presente accordo scadrà dodici mesi dopo la data di ricezione della notifica dall'altra Parte contraente, salvo che la suddetta notifica non venga ritirata, previo accordo, prima dello spirare di tale periodo. In mancanza di accusa di ricezione dall'altra Parte contraente, si riterrà che la notifica sia stata ricevuta quindici giorni dopo che ne è stata accusata ricevuta dall'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO).

Articolo XV

Il presente accordo e qualsiasi emandamento allo stesso saranno registrati presso il Consiglio della Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO).

Articolo XVI

Il presente accordo entrerà in vigore quindici giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica.

FATTO a Port Louis questo giorno 7 luglio del 1975 in duplice originale ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo di Maurizio
RANGOOLAM

Per il Governo della Repubblica italiana
OLIVIERI

ANNESSO

TABELLA DELLE ROTTE

A. Rotta da effettuarsi da parte dell'impresa designata dal Governo della Repubblica italiana:

da punti in Italia via punti intermedi a Maurizio e punti oltre e viceversa.

B. Rotte da effettuarsi da parte dell'impresa designata dal Governo di Maurizio:

da punti in Maurizio via punti intermedi a Roma e punti oltre e viceversa.

C. Qualsiasi punto su qualsiasi rotta specificata può essere omesso, per qualsiasi o per tutti i voli, a discrezione dell'impresa designata.

Port Louis, 7 luglio 1975

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alle conversazioni avute durante i negoziati tenuti a Maurizio nel novembre 1970, concernenti le disposizioni dell'art. V dell'accordo sui trasporti aerei tra il Governo di Maurizio e il Governo italiano, firmato oggi e di proporre che quanto segue sia letto unitamente al suddetto articolo:

i) Nonostante le disposizioni della lettera *d*) del presente articolo, una tassa sul carburante greggio continuerà ad essere percepita dal direttore dell'aviazione civile dell'aeroporto di Plaisance nel rispetto del principio della non discriminazione.

ii) La tassa non è percepita nei confronti delle linee aeree che operano all'aeroporto di Plaisance, bensì nei confronti dei concessionari di carburante che operano all'aeroporto stesso.

iii) Il Governo di Maurizio si riserva il diritto di apportare variazioni alle imposte esistenti e di aggiungerne delle nuove in futuro.

iv) Sulla base della reciprocità il Governo italiano si riserva il diritto di pretendere il pagamento di un'analoga imposta in Italia.

Se il Governo italiano concorda su quanto sopra ho l'onore di proporre che la presente nota e quella di risposta di Vostra Eccellenza costituiranno un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla stessa data dell'accordo sui trasporti aerei summenzionato.

Voglia gradire, Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

RANGOOLAM

S.E.
Enrico OLIVIERI, *ambasciatore d'Italia*
Tananarive - MADAGASCAR

Port Louis, 7 luglio 1975

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data odierna del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi alle conversazioni avute durante i negoziati tenuti a Maurizio nel novembre 1970, concernenti le disposizioni dell'art. V dell'accordo sui trasporti aerei tra il Governo di Maurizio e il Governo italiano firmato oggi e di proporre che quanto segue sia letto unitamente al suddetto articolo:

i) Nonostante le disposizioni della lettera *d*) del presente articolo, una tassa sul carburante greggio continuerà ad essere percepita dal direttore dell'aviazione civile dell'aeroporto di Plaisance nel rispetto del principio della non discriminazione.

ii) La tassa non è percepita nei confronti delle linee aeree che operano all'aeroporto di Plaisance, bensì nei confronti dei concessionari di carburante che operano all'aeroporto stesso.

iii) Il Governo di Maurizio si riserva il diritto di apportare variazioni alle imposte esistenti e di aggiungerne delle nuove in futuro.

iv) Sulla base della reciprocità il Governo italiano si riserva il diritto di pretendere il pagamento di un'analoga imposta in Italia.

Se il Governo italiano concorda su quanto sopra ho l'onore di proporre che la presente nota e quella di risposta di Vostra Eccellenza costituiranno un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla stessa data dell'accordo sui trasporti aerei summenzionati ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano concorda su quanto sopra e sulla Sua proposta che la Sua nota e la presente nota di risposta costituiranno un accordo destinato ad entrare in vigore alla stessa data dell'accordo sui trasporti aerei tra i nostri due Governi.

Voglia gradire, Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

E. OLIVIERI

Sua Eccellenza

Dr. the Rt. Hon Sir Seewoosagur RANGOOLAM Kt, M.L.A., *Primo Ministro e Ministro dell'aviazione civile*

Port Louis - MAURIZIO

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1977, n. **449.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Centro per la promozione delle imprese minori - C.E.P.I.M., in Taranto.

N. 449. Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del Centro per la promozione delle imprese minori - C.E.P.I.M., in Taranto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile **1977**
Registro n. 5 *Industria, foglio n.* 132

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1977.

Dichiarazione del valore internazionale della zona umida denominata « Sacca di Bellocchio » per effetto della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale piena ed intera esecuzione è data alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visti i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, tenutasi ad Heilingenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974;

Considerato che a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata ed in base ai suddetti criteri vennero indicate alcune zone umide, tra le quali la « Sacca di Bellocchio » in appresso descritta, ai fini del loro inserimento nell'elenco delle zone umide di interesse internazionale;

Riconosciuto che, la zona umida denominata « Sacca di Bellocchio »:

a) è un esempio ben rappresentativo di un tipo di comunità idrodipendente che è caratteristica dell'area biogeografica interessata, in quanto rappresenta un significativo processo di evoluzione idrogeomorfologico e delle biocenosi in una foce fluviale soggetta a continue variazioni;

b) è complementare alle valli Campo e Magnavacca, con le quali costituisce un complesso di interesse internazionale;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale ed avuto riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, art. 4, comma *h*), che definisce la competenza degli organi statali in materia di protezione della natura con salvezza degli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato;

Decreta:

La zona umida denominata « Sacca di Bellocchio », in comune di Ravenna (provincia di Ravenna, regione Emilia-Romagna) è dichiarata di valore internazionale ai sensi della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di Ha 223 circa.

Il presente decreto è inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficial* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1977

Il Ministro: MARCORA

Sacca di Bellocchio

Sup. Ha 223 c.ca

Com.: Ravenna

Prov.: Ravenna

Le Vene di Bellocchio

T.re di Bellocchio

FOCE DEL RENO

Mare Adriatico

F. RENO

confine

(8069)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Determinazione della classe iniziale di contribuzione e della relativa retribuzione imponibile per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base e integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Napoli, le classi iniziali di contribuzione e le relative retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (facchini o pesatori dei mercati generali — escluso i mercati ortofrutticoli — cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame) ed attività preliminari e complementari (insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, mattazione e scuoiatura; abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili) con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione: 7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 80.000;

facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi nell'ambito dei mercati ortofrutticoli cui si applicano disposizioni speciali di legge (facchini e pesatori) ed attività preliminari e complementari (insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali): 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 111.000.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8097)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1977.

Concessione al commissario liquidatore della S.p.a. La Secura assipopolare, in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, dell'autorizzazione prevista dall'art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1977, con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la S.p.a. « La Secura assipopolare » e nominato il commissario liquidatore nella persona dell'avv. Emilio Pasanisi;

Vista la sentenza del tribunale di Roma del 6 maggio 1977 dichiarativa dello stato di insolvenza della S.p.a. La Secura assipopolare;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Considerata l'opportunità, anche al fine di limitare il più possibile le pregiudizievoli conseguenze derivanti al personale già dipendente della predetta società dal provvedimento di liquidazione coatta, di disporre che il commissario liquidatore proceda ai sensi del precitato art. 9, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, alla liquidazione dei danni conseguenti a sinistri causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per i quali sia stata stipulata assicurazione della responsabilità civile ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, con la suddetta società;

Decreta:

Art. 1.

Il commissario liquidatore della S.p.a. La Secura assipopolare provvede, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, a liquidare, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per i quali sia stata stipulata assicurazione della responsabilità civile ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, con la suddetta società.

Il commissario liquidatore accerta l'esistenza e la risarcibilità dei danni e ne determina l'ammontare. L'atto di liquidazione sottoscritto dal commissario liquidatore e dal creditore è trasmesso al Fondo di garanzia per le vittime della strada, il quale provvede al pagamento della somma indicata nell'atto di liquidazione stesso, nei limiti previsti dagli articoli 19, secondo comma, e 21, quarto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Per gli importi non pagati dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per effetto delle limitazioni di cui alle citate disposizioni, il credito è ammesso al passivo della liquidazione.

Nel caso in cui sia impossibile concordare la liquidazione del danno con il creditore, il commissario liquidatore ne dà comunicazione al Fondo di garanzia per le vittime della strada, indicando i motivi del disaccordo e l'ammontare del danno da lui determinato. La somma determinata dal commissario liquidatore è da questi ammessa al passivo della liquidazione con riserva di rettifica qualora, in prosieguo, nei confronti del fondo, venga giudizialmente accertato un importo maggiore.

Art. 2.

Le spese vive di liquidazione dei sinistri, quali quelle per compensi ai liquidatori, per canoni di affitto dei locali adibiti ad uffici di liquidazione, per compensi a periti e avvocati, per spese giudiziarie o simili, sono integralmente a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Le spese per il restante personale e tutti gli altri oneri e spese prededucibili a norma dell'art. 111, n. 1, della legge 16 marzo 1942, n. 267, che gravano sulla liquidazione, sono a carico del Fondo nella misura determinata dal rapporto in cui si trovano, nel bilancio dell'esercizio 1975, i premi complessivamente incassati dalla S.p.a. La Secura assipopolare, con i premi attribuibili al ramo R.C. autoveicoli.

Art. 3.

Le modalità per la determinazione delle somme facenti carico ai sensi del precedente art. 2, al Fondo di garanzia per le vittime della strada, e le modalità per l'anticipazione e il rimborso di tali somme sono stabilite con apposita convenzione da stipulare fra il commissario liquidatore e il Fondo di garanzia per le vittime della strada con l'assistenza del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8203)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1977.

Norme di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazione, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, concernente, fra l'altro, l'istituzione di un'imposta di consumo sul gas metano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazione, nella legge 7 aprile 1977, n. 102;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori, obbligati al pagamento dell'imposta istituita con l'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, devono denunciare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno trenta giorni prima dell'attivazione, gli impianti attraverso i quali intendono effettuare forniture di gas metano da usare come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane.

La denuncia, relativa a ciascun impianto, corredata dalle planimetrie dei locali, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente;

b) il comune, la via ed il numero civico o la denominazione della località in cui si trova l'impianto;

c) la descrizione delle apparecchiature dell'impianto e le caratteristiche dei congegni di misura adoperati per la misurazione del gas metano pervenuto e di quelli eventualmente esistenti per la misurazione del gas metano erogato;

d) le operazioni di trattamento alle quali viene sottoposto il gas metano prima della immissione nella rete di distribuzione e gli eventuali processi di lavorazione di qualsiasi altra materia prima dalla quale si ottiene gas metano;

e) le caratteristiche del gas metano immesso o che si intende immettere nella rete di distribuzione, sua composizione e potere calorifico;

f) il periodo di fatturazione delle forniture di gas metano effettuate agli utenti;

g) la pressione media di esercizio della rete di distribuzione; il tipo e la portata dei contatori installati presso gli utenti;

h) la quantità media di gas metano che si prevede di poter distribuire annualmente nonché il numero degli utenti riforniti.

Uguale denuncia deve essere presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti in esercizio alla predetta data o comunque attivati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15.

Alla denuncia deve essere allegata copia della documentazione prescritta per l'esercizio dei predetti impianti.

Le eventuali variazioni degli elementi indicati nella denuncia ai sensi del precedente secondo comma devono essere comunicate, entro quindici giorni, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dove è stata presentata la predetta denuncia, ad eccezione delle variazioni degli elementi di cui alla lettera *h*) che possono essere comunicate annualmente.

Art. 2.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui all'articolo precedente, verifica gli impianti, provvede per l'applicazione di bolli e suggelli, eventualmente occorrenti, agli apparecchi ed ai meccanismi ivi esistenti e prescrive, a spese dell'esercente, l'installazione delle apparecchiature di misura e di riscontro ritenute necessarie.

Delle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dall'esercente o da chi lo rappresenta, uno dei quali è consegnato alla ditta interessata unitamente ad un esemplare della denuncia vistata dal dirigente dell'U.T.I.F.

Le modifiche di ogni sorta che si intendessero apportare allo stato di cose risultante dal verbale di verificazione devono essere denunciate di volta in volta e tempestivamente all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e non potranno essere eseguite senza averne ottenuta autorizzazione per iscritto.

I guasti che dovessero verificarsi agli apparecchi di misura e l'eventuale rimozione di bolli e suggelli da parte dell'esercente, determinata da situazioni di necessità, devono essere immediatamente comunicati al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Per l'esercizio degli impianti deve essere prestata la cauzione prevista dall'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, nella misura e nei termini ivi stabiliti e secondo le modalità vigenti in materia di imposta di fabbricazione.

Art. 3.

I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono presentare, per ciascun impianto e per ciascun trimestre, una dichiarazione nella quale devono essere indicati:

a) denominazione della ditta, sede e chi la rappresenta legalmente;

b) ubicazione dell'impianto e dell'ufficio amministrativo dove sono tenute le relative contabilità;

c) la quantità di gas metano pervenuta e fatturata dalla ditta fornitrice e la quantità di materie prime dalla cui lavorazione si è ottenuto gas metano;

d) la quantità di gas metano complessivamente fornita agli utenti e da determinare secondo i criteri di tassazione stabiliti nei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di città, deve essere indicato il quantitativo di gas metano originario, considerato secondo le percentuali stabilite nel quarto comma del citato art. 10, utilizzato nelle predette miscele e determinato secondo la media dell'anno precedente.

Per il gas ottenuto con qualsiasi processo di lavorazione nelle officine del gas di città deve essere indicata la percentuale di metano puro in esso contenuta, e, nel caso di successiva miscelazione con gas metano o con miscele di gas contenenti metano originario, deve essere indicato il quantitativo di quest'ultimo, considerato sempre secondo le percentuali stabilite dal quarto comma del citato art. 10, utilizzato nella miscelazione e facendo riferimento, in entrambi i casi, alla media dell'anno precedente;

e) la quantità di gas metano fornita per usi non soggetti ad imposta calcolata secondo i criteri stabiliti nella precedente lettera *d*);

f) la quantità di gas metano soggetta ad imposta risultante dalla differenza tra il quantitativo complessivamente fornito di cui alla precedente lettera *d*) ed il quantitativo indicato nella precedente lettera *e*);

g) l'ammontare dell'imposta di consumo dovuta mediante applicazione dell'aliquota d'imposta vigente sulla quantità di gas metano soggetta ad imposta di cui alla precedente lettera *f*);

h) i quantitativi di gas metano forniti allo Stato o agli enti di cui al sesto comma del successivo art. 5 per i quali il versamento dell'imposta viene rinviato secondo le disposizioni stabilite nello stesso art. 5.

Art. 4.

La dichiarazione di cui al precedente art. 3, redatta in duplice esemplare, deve essere sottoscritta dal titolare della ditta o dal suo rappresentante e deve essere presentata, entro il mese successivo al trimestre solare cui essa si riferisce, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia delle fatture relative al quantitativo di gas metano pervenuto all'officina del gas di città.

Per il quantitativo di gas metano complessivamente fornito di cui alla lettera *d*) del precedente art. 3, la ditta dichiarante deve custodire, per un periodo di cinque anni, presso il proprio ufficio amministrativo ubicato nella stessa località dell'impianto, la relativa documentazione commerciale ovvero altri supporti contabili riconosciuti idonei dall'amministrazione finanziaria.

Per il quantitativo di gas metano fornito per usi non soggetti ad imposta, la ditta deve trasmettere, in allegato alla prima dichiarazione, l'elenco degli utenti i cui consumi di gas metano non sono stati assoggettati a tassazione con uniti i certificati rilasciati dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprovanti l'iscrizione di detti utenti fra le imprese industriali ed artigiane. In mancanza di tale certificazione il gas metano consumato dalle predette imprese viene assoggettato ad imposta.

Fra i consumi non soggetti a tassazione sono compresi quelli del gas metano usato come combustibile nelle imprese agricole per impieghi produttivi analoghi a quelli delle imprese industriali ed artigiane. La natura di tali impieghi deve essere accertata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, il quale provvede, a seguito di istanza da parte dei soggetti interessati e su conforme parere del comitato provinciale di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.

Le eventuali variazioni all'elenco degli utenti di cui al precedente quinto comma sono comunicate nelle successive dichiarazioni.

Nella prima applicazione del presente decreto la dichiarazione prevista dal precedente art. 3 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto. L'elenco degli utenti di cui al quinto comma del presente articolo, con allegati i certificati della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, deve essere trasmesso entro novanta giorni dalla predetta data.

Nella prima applicazione dell'imposta i consumi relativi alle fatturazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, sono assoggettati a tassazione quando il periodo di consumo successivo a tale data è prevalente.

Nelle bollette di consumo deve essere indicato lo ammontare della imposta da addebitare all'utente per diritto di rivalsa.

Art. 5.

L'imposta di consumo deve essere versata, direttamente dai soggetti obbligati, alla competente sezione di tesoreria provinciale entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione riconosciuta la regolarità della dichiarazione presentata, provvede ad allibrarla in apposito registro e restituisce alla ditta un esemplare della stessa debitamente vistato e munito della data di presentazione. Successivamente, trascriverà sull'esemplare della dichiarazione in suo possesso e sul registro dove la stessa dichiarazione è stata annotata gli estremi della quietanza di tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta.

Qualora dal controllo della dichiarazione dovesse risultare che sia stata liquidata un'imposta inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro quindici giorni dalla data di notifica o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

L'imposta eventualmente pagata in più del dovuto viene accreditata alla ditta interessata con provvedimento formale a firma del dirigente dell'U.T.I.F., da allegare alla successiva dichiarazione a scarico del relativo debito d'imposta.

Le eventuali rettifiche nelle fatturazioni di fornitura di gas metano devono essere comprese nella dichiarazione relativa al periodo nel quale le predette rettifiche vengono effettuate.

Il versamento dell'imposta relativa alle forniture di gas metano effettuate allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari ed agli enti ospedalieri, di assistenza e di beneficienza deve essere eseguito entro il mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento di dette forniture e comunque non oltre due anni dalla data in cui il versamento medesimo doveva essere effettuato.

Nella causale del versamento devono essere distinti gli importi delle somme versate con riferimento alle singole dichiarazioni alle quali ciascuno di essi si riferisce.

Art. 6.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, eseguito il riscontro contabile delle dichiarazioni, procede, ogni qualvolta lo ritenga necessario e almeno tre volte all'anno, ad effettuare i riscontri presso gli impianti o presso gli uffici amministrativi delle ditte esercenti officine del gas di città per accertare la esattezza dei dati contenuti nella dichiarazione. Per l'eventuale differenza d'imposta accertata provvede in conformità di quanto stabilito nel precedente articolo 5.

L'amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri sia presso le ditte fornitrici del gas metano alle officine del gas, sia presso gli impianti, presso le sedi o i centri di elaborazione dati delle ditte esercenti officine gas, sia presso gli utenti, per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(8302)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Tecnocomputer - Salone nazionale delle tecniche e delle attrezzature per il calcolo elettronico », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Tecnocomputer - Salone nazionale delle tecniche e delle attrezzature per il calcolo elettronico », che avrà luogo a Napoli dal 3 al 7 novembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 luglio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(8213)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Mav '77 - XVI Mostra avicoltura pregiata da carne ed ornamentale dell'avifauna e della coniglicoltura - attrezzature e prodotti relativi », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mav '77 - XVI Mostra avicoltura pregiata da carne ed ornamentale dell'avifauna e della coniglicoltura - attrezzature e prodotti relativi », che avrà luogo a Padova dall'8 all'11 dicembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 luglio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(8212)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1977.

Autorizzazione alla sezione di Genova-Quinto della Lega navale italiana a rilasciare le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, con il quale sono stati stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto 21 aprile 1975, con il quale la sezione di Genova-Quinto della Lega navale italiana è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il parere n. 34 espresso in data 25 marzo 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Vista la domanda in data 3 maggio 1977, con la quale la predetta sezione ha chiesto di poter rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto;

Decreta:

Art. 1.

La sezione di Genova-Quinto della Lega navale italiana è autorizzata a rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

Art. 2.

Le unità da diporto, a vela o a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 3.

La sezione di Genova-Quinto della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile
RUFFINI

(8257)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di marche di prodotti nazionali ed esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali, in base al prezzo proposto dal consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri, in base al prezzo richiesto dal fornitore e di alcune marche di tabacchi lavorati esteri fabbricati su licenza, in base al prezzo proposto dal consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per i prodotti nazionali ed esteri fabbricati su licenza e sentito il parere favorevole espresso dal consiglio stesso per i prodotti esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, per le sottoindicate marche di prodotti nazionali, esteri ed esteri fabbricati su licenza è variato come segue:

TRINCIATI
(tabella *B*)

Prodotti nazionali:			
Trinciati per sigarette:			
Asso (50 pacchetti da gr 20)	da L. 12.500	a L. 15.000	il kg convenzionale
Nazionale (50 pacchetti da gr 20)	» 12.500	» 15.000	»
Trinciati per pipa:			
Derby (20 scatole da gr 50)	» 30.000	» 40.000	»
Golf (in buste da gr 3)	» 20.000	» 30.000	»
Golf (20 buste da gr 50)	» 20.000	» 24.000	»
Italia (20 buste da gr 50)	» 20.000	» 24.000	»
Comune (50 pacchetti da gr 20)	» 10.000	» 12.500	»
Forte (50 pacchetti da gr 20)	» 10.000	» 12.500	»
Prodotti esteri (Provenienza CEE):			
Trinciati per sigarette:			
Bison (25 buste)	» 27.500	» 30.000	»
Drum (25 buste)	» 27.500	» 30.000	»
Samson (25 buste)	» 27.500	» 30.000	»
Trinciati per pipa:			
Edgeworth (20 buste)	» 40.000	» 45.000	»
Erinmore Mixture (20 scatole)	» 40.000	» 45.000	»
Royal Niemeyer Danish Blend (20 scatole)	» 40.000	» 45.000	»
Exclusiv Royal (20 scatole)	» 35.000	» 40.000	»
Flying Dutchmann (20 scatole)	» 35.000	» 40.000	»
Park Lane n. 7 (20 buste)	» 35.000	» 40.000	»
Amphora (20 buste)	» 30.000	» 35.000	»
Clan (20 buste)	» 30.000	» 35.000	»
Egberts 44 (20 buste)	» 30.000	» 35.000	»
Hollandia (20 buste)	» 30.000	» 35.000	»
Lincoln Cavendish (20 buste)	» 30.000	» 35.000	»
Schippers Tabak Speciaal (20 buste)	» 30.000	» 35.000	»
English Gold (20 buste)	» 24.000	» 30.000	»
Exclusiv Cavendish (20 buste)	» 24.000	» 30.000	»
(Provenienza Paesi terzi):			
Prince Albert (20 scatole)	» 35.000	» 37.500	il kg convenzionale + dazio
Revelation (40 scatole) (tariffa per l'inquadramento ed agli effetti doganali)	» 35.000	» 42.500	il kg reale + dazio sul peso reale

SIGARI
(tabella *C*)

Comuni

Prodotti nazionali:			
Antico Toscano	da L. 40.000	a L. 50.000	il kg convenzionale
Toscani Extravecchi	» 32.000	» 40.000	»
Toscani	» 24.000	» 32.000	»
Toscanelli	» 24.000	» 32.000	»

Altri

Prodotti nazionali:

Prodotto				
Cavour	da L. 50.000	a L.	60.000	il kg convenzionale

Prodotti esteri (Provenienza CEE):

Prodotto				
Hofnar Corona Selecta	» 66.000	»	100.000	»
Senator Gulden Eeuw	» 50.000	»	80.000	»
Weekend	» 68.000	»	80.000	»
Villiger-Kiel	» 50.000	»	60.000	»
Mercator Jupiter	» 26.000	»	40.000	»
Rillos	» 36.000	»	40.000	»
Dannemann Sumatra Menor	» 30.000	»	36.000	»
Rössli Extra	» 30.000	»	36.000	»
Rössli LSF	» 20.000	»	30.000	»
(Fabbricato su licenza)				
Tiparillo	» 28.000	»	36.000	»

SIGARETTI
(tabella *D*)

Altri

Prodotti nazionali:

Prodotto				
Branca	da L. 48.000	a L.	56.000	il kg convenzionale
Linda	» 14.000	»	16.000	»

Prodotti esteri (Provenienza CEE):

Prodotto				
Dannemann Sumatra Menor Lonja	» 60.000	»	72.000	»
Mercator Fiesta	» 44.000	»	56.000	»

SIGARETTE
(tabella *E*)

Prodotti nazionali:

Prodotto				
Edelweiss filtro	da L. 25.000	a L.	35.000	il kg convenzionale
Serraglio	» 25.000	»	35.000	»
Zenit	» 27.500	»	32.500	»
Presidente	» 27.500	»	30.000	»
Linda	» 25.000	»	27.500	»
M S	» 22.500	»	25.000	»
Bis	» 22.500	»	25.000	»
Colombo K. S. filtro	» 22.500	»	25.000	»
Gala	» 22.500	»	25.000	»
Pack K. S. filtro	» 22.500	»	25.000	»
Stop K. S.	» 22.500	»	25.000	»
Stop K. S. filtro	» 22.500	»	25.000	»
Esportazione lunga	» 17.500	»	20.000	»
Titano L. S. filtro	» 17.500	»	20.000	»
Esportazione	» 15.000	»	17.500	»
Esportazione filtro	» 15.000	»	17.500	»
Nazionale filtro	» 15.000	»	17.500	»
Sax	» 12.500	»	17.500	»
Alfa	» 12.500	»	15.000	»
Calipso	» 12.500	»	15.000	»

Prodotti esteri (Provenienza CEE):

Prodotto				
John Player's Special (Filter) (condizionate in barattoli da gr 50 pari a 50 pezzi)	» 45.000	»	50 000	»
Peer International (Filter)	» 40.000	»	50.000	»
Dunhill (International)	» 42.500	»	45.000	»
Muratti Ariston Filter	» 40.000	»	45.000	»
Philip Morris International (Filter)	» 40.000	»	45.000	»
Santos Dumont 120's	» 40.000	»	45.000	»
St. Moritz 120's (Filter)	» 40.000	»	45.000	»
St. Moritz Gold Band Menthol Filter	» 40.000	»	42.500	»
Player's Navy Cut (Medium)	» 35.000	»	40.000	»
Dunhill (K. S. Filter)	» 35.000	»	37.500	»
Eve (Filter)	» 35.000	»	37.500	»

Kent de Luxe 100's	da L. 35.000	a L. 37.500	il kg convenzionale
Pall Mall International (Gold Box)	» 35.000	» 37.500	»
Astor (Filter 100's)	» 32.500	» 35.000	»
Astor Mild K. S. F.	» 32.500	» 35.000	»
Atika (K. S. F.)	» 32.500	» 35.000	»
Benson & Hedges (Special Filter)	» 32.500	» 35.000	»
Chesterfield K. S.	» 32.500	» 35.000	»
Exzellenz (Filter)	» 32.500	» 35.000	»
Kent King Size (Filter)	» 32.500	» 35.000	»
Lark Filter	» 32.500	» 35.000	»
Merit Filter K. S.	» 32.500	» 35.000	»
Multifilter Philip Morris 100's	» 32.500	» 35.000	»
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter)	» 32.500	» 35.000	»
Muratti Ambassador Filter	» 32.500	» 35.000	»
Old Gold Filter 100's	» 32.500	» 35.000	»
Peer (Golden Superkings)	» 32.500	» 35.000	»
Peter Stuyvesant Filter (Superlong)	» 32.500	» 35.000	»
Windsor de Luxe	» 32.500	» 35.000	»
Astor Filter	» 30.000	» 32.500	»
Camel	» 30.000	» 32.500	»
Camel Filter	» 30.000	» 32.500	»
Contessa	» 30.000	» 32.500	»
De Bruine (Filter)	» 30.000	» 32.500	»
Ernte 23 (Filter)	» 30.000	» 32.500	»
H. B. Crownfilter K. S.	» 30.000	» 32.500	»
Kim	» 30.000	» 32.500	»
Lucky Strike	» 30.000	» 32.500	»
Lucky Strike (Filter K. S.)	» 30.000	» 32.500	»
North Pole Filter	» 30.000	» 32.500	»
Peer Export (Filter)	» 30.000	» 32.500	»
Peter Stuyvesant (K. S. Filter)	» 30.000	» 32.500	»
Philip Morris K. S. Filter	» 30.000	» 32.500	»
Reemtsma R 6 Filter	» 30.000	» 32.500	»
Reval	» 30.000	» 32.500	»
Reval (Filtre)	» 30.000	» 32.500	»
Rothmans K. S. (Filter Tipped)	» 30.000	» 32.500	»
Senior Service	» 30.000	» 32.500	»
Senior Service (Filter)	» 30.000	» 32.500	»
Golden Mercury K. S. F.	» 27.500	» 30.000	»
Roy Filter K. S.	» 27.500	» 30.000	»
Ducal K. S. Filter	» 25.000	» 27.500	»
So Long Filter K. S.	» 25.000	» 27.500	»
So Long K. S.	» 25.000	» 27.500	»
Amadis Export	» 22.500	» 25.000	»
Amadis Super Filtre	» 22.500	» 25.000	»
Gauloises Caporal	» 22.500	» 25.000	»
Gauloises Caporal Filtre	» 22.500	» 25.000	»
(Fabbricate su licenza)			
Dunhill (K. S. Filter)	» 35.000	» 37.500	»
Mercedes (Filtre)	» 32.500	» 37.500	»
Chesterfield K. S. Filter	» 32.500	» 35.000	»
Gallant (Filter)	» 32.500	» 35.000	»
Muratti Ambassador (Filter)	» 32.500	» 35.000	»
L & M Filters	» 30.000	» 32.500	»
Diana K. S. Filter	» 25.000	» 27.500	»

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1977
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 67

(8330)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Affidamento ad assuntori del servizio di intervento nel mercato delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1977-78.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) *rende noto che, a seguito del decreto-legge 10 giugno 1977,* n. 290, recante norme procedurali per interventi di mercato dell'azienda medesima nel settore delle carni, intende avvalersi come assuntore del servizio per la campagna di commercializzazione carni bovine 1977-78 previa stipulazione a trattativa privata di apposita convenzione, di organismi riconosciuti, ad ampia base associativa, dei produttori del settore zootecnico, che assumano l'obbligo di assicurare la tempestiva attuazione degli interventi attraverso la loro organizzazione con criteri di uniformità su tutto il territorio nazionale, secondo l'atto disciplinare visibile presso la sede dell'A.I.M.A.

A tal fine gli organismi della specie, che intendano assumere il servizio, debbono presentare all'A.I.M.A. nella sede di Roma, via Palestro n. 81, apposita domanda in carta bollata recante l'indicazione della denominazione della sede e del legale rappresentante dell'organismo associativo, dei luoghi del territorio nazionale che l'organismo richiedente designa quali centri di intervento muniti delle attrezzature necessarie per il ricevimento, la classificazione, il congelamento, il rivestimento e la conservazione delle carni bovine offerte in vendita all'intervento, nonchè per il compimento degli atti di acquisto e di cessione di tale prodotto.

La domanda deve pervenire all'A.I.M.A. entro il termine di dieci giorni da quello di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e deve essere corredata di copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica o, in mancanza di quest'ultimo, del certificato d'iscrizione in un pubblico registro.

(8357)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

Corso dei cambi del 27 luglio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,10	881,10	881,05	881,10	881,10	881,15	881,20	881,10	881,10	881,10
Dollaro canadese	825,10	825,10	828 —	825,10	825,25	825,10	825,30	825,10	825,10	825,10
Franco svizzero	367,67	367,67	368 —	367,67	368 —	367,65	368,09	367,67	367,67	367,65
Corona danese	148,90	148,90	149,30	148,90	148,80	148,90	148,90	148,90	148,90	148,90
Corona norvegese	168,70	168,70	169,50	168,70	168,58	168,75	168,65	168,70	168,70	168,70
Corona svedese	204,38	204,38	205,50	204,38	204,30	204,35	204,50	204,38	204,38	204,35
Fiorino olandese	364,35	364,35	364,95	364,35	364,50	364,30	364,50	364,35	364,35	364,65
Franco belga	25,087	25,087	25,11	25,087	25,10	25,08	25,12	25,087	25,087	25 —
Franco francese	182,58	182,58	182,80	182,58	182,80	182,55	182,82	182,58	182,58	182,58
Lira sterlina	1521,25	1521,25	1522,50	1521,25	1521,50	1521,20	1522 —	1521,25	1521,25	1521,25
Marco germanico	389,47	389,47	390,80	389,47	390,12	389,45	390,84	389,47	389,47	389,45
Scellino austriaco	54,802	54,802	55,05	54,802	54,85	54,80	54,926	54,802	54,802	55,80
Escudo portoghese	23,07	23,07	22,98	23,07	23,03	23,05	22,98	23,07	23,07	23,07
Peseta spagnola	10,385	10,385	10,42	10,385	10,35	10,37	10,387	10,385	10,385	10,38
Yen giapponese	3,328	3,328	3,33	3,328	3,334	3,32	3,335	3,328	3,328	3,32

Media dei titoli del 27 luglio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	80,050
Redimibile 3,50 % 1934	98,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,850
» 5 % (Ricostruzione)	96,850
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,375
» 5 % (Città di Trieste)	91,625
» 5 % (Beni esteri)	91,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,250
» 5,50 % » » 1968-83	75,350
» 5,50 % » » 1969-84	73,025
» 6 % » » 1970-85	75,025
» 6 % » » 1971-86	74,150
» 6 % » » 1972-87	71,650
» 9 % » » 1975-90	79,925
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	94,270
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,375
» poliennali 7 % 1978	95,175
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,600
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,025
» » 9 % 1980	88,250
» » 10 % 1981	88,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 luglio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881,15
Dollaro canadese	825,20
Franco svizzero	367,88
Corona danese	148,90
Corona norvegese	168,675
Corona svedese	204,44
Fiorino olandese	364,425
Franco belga	25,103
Franco francese	182,70
Lira sterlina	1521,625
Marco germanico	389,855
Scellino austriaco	54,864
Escudo portoghese	23,025
Peseta spagnola	10,386
Yen giapponese	3,329

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Taranto.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 marzo 1976 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Taranto;

Visto il decreto ministeriale in data 22 luglio 1976, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso, modificato con decreto ministeriale 16 aprile 1977;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Taranto, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato			
1.	Campanozzi Michele	punti	100,000	su 132
2.	Piizzi Tommaso	»	88,932	»
3.	De Negri Errico	»	88,568	»
4.	Di Giovine Gaetano	»	87,181	»
5.	Mangiaterra Giuseppe	»	86,333	»
6.	Martino Arcadio	»	86,189	»
7.	Vitale Giovanni	»	82,319	»
8.	La Placa Cataldo	»	81,944	»
9.	Zaccardi Leonzio	»	80,018	»
10.	Avolio Raffaele	»	80,000	»
11.	Porcile Luciano	»	78,000	»
12.	Giglio Francesco	»	77,575	»
13.	Laurenza Giovanni	»	77,336	»
14.	Florio Pietro	»	77,193	»
15.	De Pascale Mario	»	77,018	»
16.	Marrapodi Luigi	»	75,806	»
17.	Travaglini Giuseppe	»	75,770	»
18.	Lauletta Angelo	»	75,454	»
19.	Tarella Domenico	»	75,313	»
20.	Panuccio Rocco	»	75,079	»
21.	Coco Vincenzo	»	75,071	»
22.	Imboldi Rocco Emilio	»	74,166	»
23.	Conte Antonio	»	73,835	»
24.	Mazzella Claudio	»	73,313	»
25.	Labriola Antonio	»	70,350	»
26.	Amorese Arturo	»	70,232	»
27.	Carusi Agostino	»	70,109	»
28.	Ricotta Giovanni	»	69,822	»
29.	Circosta Giovanni	»	69,676	»
30.	Di Gilio Vito	»	69,603	»
31.	Armocida Elio	»	69,556	»
32.	Mammana Francesco	»	69,447	»
33.	Alfano Antonio	»	68,947	»
34.	Recchia Ezio	»	68,927	»
35.	Pompeo Luigi	»	68,650	»
36.	Cresta Primo	»	68,588	»
37.	Brescia Leonardo	»	68,482	»
38.	Silvestri Leonardo	»	67,960	»
39.	Patriarca Emilio	»	67,933	»
40.	Visone Aniello	»	67,845	»
41.	Cremonesi Spartaco	»	67,833	»
42.	Inversi Domenico	»	67,642	»
43.	Perfetti Luigi	»	67,627	»
44.	Strano Giuseppe	»	67,526	»
45.	Ciccone Saverio	»	67,463	»
46.	Stenghele Giuseppe	»	67,462	»
47.	Taranto Fausto	»	67,033	»
48.	Mangione Francesco	»	66,595	»
49.	Ferraro Calogero	»	66,463	»
50.	Liberti Gennaro	»	66,408	»
51.	Indellicati Giovanni	»	66,366	»
52.	Passaretti Umberto	»	66,360	»
53.	Ventrella Giuseppe	»	66,260	»
54.	Bianchini Virginio	»	65,984	»
55.	Silvestri Boris	punti	65,952	su 132
56.	Colavolpe Antonio	»	65,837	»
57.	Mita Antonio	»	65,691	»
58.	Falciglia Antonino	»	65,652	»
59.	Bova Antonino	»	65,400	»
60.	Zagordo Cosimo	»	64,778	»
61.	Ridolfo Francesco	»	64,592	»
62.	Pesente Elio	»	64,326	»
63.	Converti Carlo	»	63,766	»
64.	Frisullo Vincenzo	»	63,536	»
65.	Trullo Antonio		63,032	
66.	Narducci Fiorenzo	»	62,948	»
67.	Bellotoma Giovanni	»	62,899	»
68.	Marconi Giuseppe	»	62,472	»
69.	Lo Martire Stelio	»	61,997	»
70.	Faillace Peppino	»	61,926	»
71.	Casamento Teodoro	»	61,488	»
72.	Ruglioni Otello	»	61,119	»
73.	Trotta Carmine	»	61,060	»
74.	Amorelli Giuseppe	»	60,866	»
75.	Molinaroli Felice	»	60,620	»
76.	Fenu Italo	»	60,190	»
77.	Ugatti Enzo	»	59,748	»
78.	Cammaldi Mario E.	»	59,600	»
79.	Sancilio Cosmo	»	59,073	»
80.	Ceola Mario	»	58,862	»
81.	Saladino Giovanni	»	57,932	»
82.	Nitti Gabriele	»	57,905	»
83.	Magoni Beniamino	»	57,599	»
84.	Gigliotti Giovanni	»	57,472	»
85.	Camporesi Vittorio	»	57,466	»
86.	Di Cristofaro Giamberardino	»	57,016	»
87.	Tinti Geltrudino	»	56,766	»
88.	Santoro Pasquale	»	56,760	»
89.	Callipo Gaetano	»	56,613	»
90.	Lo Cascio Domenico	»	56,318	»
91.	Muriana Giuseppe	»	55,772	»
92.	Patriarca Mario	»	55,520	»
93.	Caccavale Antonio	»	55,269	»
94.	Abatecola Giovanni	»	54,545	»
95.	Glori Italico	»	54,280	»
96.	Sanna Pio	»	53,766	»
97.	Notargiacomo Manlio	»	53,666	»
98.	Bruno Carmelo	»	53,500	»
99.	Ciraolo Giovanni	»	52,333	»
100.	Scrudato Salvatore	»	52,132	»
101.	Goria Marziale	»	50,472	»
102.	Tozzi Giuseppe	»	49,016	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(7810)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Viterbo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 giugno 1976 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Viterbo;

Visti i decreti ministeriali in data 12 ottobre 1976 e 28 aprile 1977, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Viterbo, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato			
1.	Pettinicchio dott. Matteo	punti	97,181	su 132
2.	Di Stilo dott. Rocco Orlando	»	93,110	»
3.	Chiarapini dott. Fausto	»	91,744	»
4.	De Negri dott Errico	»	90,568	»

5.	Martino dott. Arcadio	punti	88,189	su 132
6.	Marassi dott. Fulvio	»	87,782	»
7.	Maiorana dott. Giulio	»	87,638	»
8.	La Placa dott. Cataldo	»	84,944	»
9.	Vitale dott. Giovanni	»	84,319	»
10.	Pacifici dott. Luigi	»	82,127	»
11.	Zaccardi dott. Leonzio	»	82,018	»
12.	Avolio dott. Raffaele	»	82,000	»
13.	Bartalena dott. Valentino	»	80,594	»
14.	Giglio dott. Francesco	»	80,575	»
15	Porcile dott. Luciano	»	80,000	»
16.	Laurenza dott. Giovanni	»	79,336	»
17.	Florio dott. Pietro	»	79,193	»
18.	De Pascale dott. Mario	»	79,018	»
19.	Marrapodi dott. Luigi	»	78,806	»
20.	Cerminara dott. Luigi	»	78,622	»
21.	Travaglini dott. Giuseppe	»	77,770	»
22.	Lauletta dott Angelo	»	77,454	»
23.	Tarella dott. Domenico	»	77,313	»
24.	Coco dott. Vincenzo	»	77,071	»
25.	Ventriglia dott. Giovanni	»	77,004	»
26.	Imboldi dott. Rocco Emilio	»	76,166	»
27.	Conte dott. Antonio	»	75,835	»
28.	Nazzella Claudio	»	75,313	»
29.	Filippi Davide	»	73,275	»
30.	Amorese Arturo	»	72,482	»
31.	Mazzini Libero	»	72,189	»
32.	Ballarotto dott. Oliviero	»	72,186	»
33.	Carusi dott. Agostino	»	72,109	»
34	Ricotta dott. Giovanni	»	71,825	»
35.	Circosta dott. Lorenzo	»	71,676	»
36.	Di Gilio dott. Vito	»	71,603	»
37.	Armocida dott. Elio	»	71,556	»
38.	Brescia dott. Leonardo	»	71,482	»
39.	Alfano dott. Antonio	»	70,947	»
40.	Recchia dott. Ezio	»	70,927	»
41.	Cresta dott. Primo	»	70,738	»
42.	Mammana dott. Francesco	»	70,447	»
43.	Sanna dott. Francesco	»	70,077	»
44.	Patriarca dott. Emilio	»	69,933	»
45.	Cremonesi dott. Spartaco	»	69,833	»
46.	Pompeo dott. Luigi	»	69,650	»
47.	Mangione dott. Francesco	»	69,595	»
48.	Strano Giuseppe	»	69,526	»
49.	Ciccone dott. Saverio	»	69,463	»
50.	Mangiapane dott. Antonino	»	69,087	»
51.	Taranto Fausto	»	69,033	»
52.	Bianchini dott Virginio	»	68,984	»
53.	Ferraro Calogero	»	68,463	»
54.	Indellicati Giovanni	»	68,366	»
55.	Passaretti dott. Umberto	»	68,360	»
56.	Ventrella Giuseppe	»	68,260	»
57.	Rotella dott. Mario	»	67,886	»
58.	Colavolpe dott Antonio	»	67,837	»
59.	Mita dott. Antonio	»	67,791	»
60.	Falciglia dott. Antonino	»	67,652	»
61.	Bova Antonino	»	67,400	»
62.	Belleri dott. Giacomo	»	67,293	»
63.	Paoluzi Remo	»	67,219	»
64.	Zagordo dott. Cosimo	»	66,778	»
65.	Ridolfo Francesco	»	66,592	»
66.	Pesente dott. Elio	»	66,576	»
67.	Storto Armando	»	66,081	»
68.	Bellotoma Giovanni	»	65,899	»
69.	Incandela dott. Francesco	»	65,584	»
70	Chindano dott Giuseppe	»	65,547	»
71.	Rapetti Andrea	»	65,502	»
72.	Pace dott. Antonino	»	65,500	»
73.	Trullo Antonio	»	65,032	»
74.	Narducci Fiorenzo	»	64,948	»
75.	Guido dott. Pasquale	»	64,598	»
76.	Marconi Giuseppe	»	64,472	»
77	Barbero dott. Angelo	»	64,450	»
78.	Lo Martire dott. Stelio	»	63,997	»
79.	Mastrogiovanni Mario	»	63,750	»
80.	Di Martino Antonino	»	63,520	»
81.	Casamento Teodoro	»	63,488	»
82.	Ruglioni Otello	»	63,119	»
83.	Fenu Italo	»	62,190	»
84	Ugatti Enzo	»	61,748	»
85.	Cammaldi dott. Mario	»	61,600	»
86.	Ceola Mario	punti	60,862	su 132
87.	Agnifili Raffaele	»	60,720	»
88.	Pagliara Mario	»	60,006	»
89.	Faedda Silvio	»	60,000	»
90.	Narcuzzi Umberto	»	59,992	»
91.	Nitti Gabriele	»	59,905	»
92.	Gigliotti Giovanni	»	59,722	»
93.	Magoni Beniamino	»	59,599	»
94.	Zaffanella Aldo	»	59,538	»
95.	Ipprio Ilario	»	59,480	»
96.	Malanga Lorenzo	»	59,000	»
97.	Mura Francesco	»	58,822	»
98.	Santoro Pasquale	»	58,760	»
99.	Tornavacca Giorgio	»	58,400	»
100.	Marinelli Gaspare	»	58,240	»
101.	Famiglietti Giuseppe	»	58,050	»
102.	Graziani Franco	»	57,866	»
103.	Muriana Giuseppe	»	57,772	»
104.	Ladogana Raffaele	»	57,532	»
105.	Patriarca Mario	»	57,520	»
106.	Caccavale Antonio	»	57,269	»
107.	Famiglietti Mario	»	55,866	»
108.	Sanna Pio	»	55,766	»
109.	Pelagalli Vittorio	»	55,682	»
110.	Notargiacomo Manlio	»	55,666	»
111.	Bruno Carmelo	»	55,500	»
112.	Albonetti Alberto	»	55,016	»
113.	Tumeo Giuseppe	»	54,998	»
114.	Spiezia Giovanni	»	54,866	»
115.	Ciraolo Giovanni	»	54,333	»
116.	Scrudato Salvatore	»	54,132	»
117.	Goria Marziale	»	53,472	»
118.	Tozzi Giuseppe	»	51,116	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(7809)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di urologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 1972, e successive modifiche ed aggiornamenti, concernente l'elenco dei primari di urologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148 ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di urologia in base al possesso dei requisiti previsti dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di urologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ospedale dipendente da ente ospedaliero:

Ricci Marcello, nato a Roma il 20 agosto 1931.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di urologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame d'idoneità ospedaliera:

Bondolfi Mario, nato a Tripoli il 26 gennaio 1927;
Fidenzoni Luciano, nato a Roma il 24 settembre 1930;
Romano Clemente, nato a Napoli il 22 aprile 1933.

Art. 3.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di urologia a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuto dirigente di ruolo presso ospedale dipendente da ente ospedaliero, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame d'idoneità:

Trovato Benedetto, nato a Messina il 26 agosto 1936.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7884)

Elenco dei primari di neurochirurgia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130;

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1971, e successive modifiche, concernente l'elenco dei primari di neurochirurgia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idonêità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di neurochirurgia in base al possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di neurochirurgia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Chiappetta Francesco, nato a Cosenza il 14 aprile 1933;
Moscatelli Gianfranco, nato a Bologna il 7 aprile 1927;
Zotti Guido, nato a Bari il 13 novembre 1933.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7885)

Elenco dei primari di geriatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'elenco dei primari di geriatria idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di geriatria in base al possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di geriatria presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Del Foco Oreste, nato a Cassino il 24 aprile 1932;
Ruffolo Silvio, nato a Castrolibero il 20 febbraio 1927;
Saracino Antonio, nato a Bari il 13 luglio 1931.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7886)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1976, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1976, registro n. 24 Difesa, foglio n. 177;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1976, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1977, registro n. 9 Difesa, foglio n. 327;

Vista la votazione conseguita dai candidati in sede di ammissione agli esami ed il risultato dei medesimi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Tirapani Pierluigi . . . . punti 29,34
2. Cornaglia Luigi . . . . » 29,30
3. Fognani Giuseppe . . . . » 28,86

4. Stawowiczyk Giorgio . . . . . . punti 28,76
5. Lorenzoni Nevio Salvatore . . . . . . » 28,23
6. De Milato Angelo . . . . » 28,06
7. Moretto Bruno . . . . » 27,91
8. Corselli Antonio . . . . » 27,59
9. Bazzocchi Baldovino . . . . » 27,48
10. Piciotti Enrico . . . . » 27,28
11. Keil Paolo . . . . » 27,18
12. Basso Oreste . . . . » 27,14

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1977
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 110

(7836)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Concorso a posti di medico ed ostetrica condotti vacanti nella provincia di Varese

Il medico provinciale rende noto che con decreto 1° aprile 1977, n. 3, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per i seguenti posti di medico ed ostetrica condotti vacanti al 30 novembre 1976 nella provincia di Varese:

A) *Condotte mediche*:

comuni di Cocquio Trevisago, Gavirate, Gazzada Schianno, Germignaga-Brezzo di Bedero.

B) *Condotte ostetriche*:

comuni di Brebbia-Malgesso Monvalle, Cairate, Carnago-Castelseprio-Gornate Olona, Casale Litta-Inarzo, Cassano Magnago, Cislago, Gemonio, Ispra, Malnate, Mornago, Porto Ceresio-Besano-Cuasso al Monte, Varese-Brinzio, Vedano Olona, Viggiù-Saltrio-Clivio.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione e dei documenti, che dovranno essere inviati e presentati all'ufficio medico provinciale di Varese, via Daverio, 10, è fissato alle ore 12 del 15 settembre 1977.

(7975)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Enna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3282 del 28 novembre 1972, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di alcuni posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Enna;

Visto il successivo decreto n. 868 del 28 febbraio 1974, modificato con decreto n. 915 del 27 maggio 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso, della quale era stato chiamato a far parte, tra gli altri, il prof. Antonio Francaviglia, direttore della clinica medica dell'Università di Catania;

Vista la nota del 23 marzo 1977, con la quale il prof. Antonio Francaviglia fa presente di non potere, per motivi di lavoro partecipare ai lavori della commissione giudicatrice e chiede di essere sostituito;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del detto componente;

Viste le designazioni fatte pervenire dall'ordine dei medici della provincia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. Fausto Consolo, titolare della cattedra di patologia medica dell'Università di Messina è nominato componente della commissione giudicatrice in premessa citata, in sostituzione del prof. Antonio Francaviglia, dimissionario per giustificati motivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed in quella della regione siciliana e sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura ed in quello dei comuni interessati.

Enna, addì 11 luglio 1977

Il medico provinciale: ROTTINO

(8070)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 546 in data 14 dicembre 1976 con il quale veniva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Fermo e Castignano;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 5 del 10 agosto 1972 prorogata con legge 29 dicembre 1972 e modificata con legge regionale n. 2 del 31 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei seguenti concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Galosi Ernesto . . . . punti 77,721
2. Marcelli Ado . . . . » 70,270
3. Tambella Gildo . . . . » 67,833
4. Angelini Marinucci Giorgio . . . . . » 58,951
5. Galanis Demetrio . . . . » 53,606
6. Pasini Romeo . . . . » 49,944
7. Giustozzi Pio Giovanni . . . . . . » 49,000
8. Gentili Roberto . . . . » 47,666
9. Vitali Costantino . . . . » 45,500
10. Longavita Epifanio . . . . » 45,500
11. Ferrabini Luca . . . . » 45,429
12. Vallefuoco Luigi . . . . » 45,000
13. Marconi Luigi . . . . » 45,000
14. Baetta Cesare . . . . » 44,500
15. Giuliani Valerio . . . . » 44,500
16. Petacchi Mario . . . . » 44,500
17. Acquesta Antonio . . . . » 44,103
18. Scheiber Ercole . . . . » 44,000
19. Mengoli Alessandro . . . . » 44,000
20. Graziosi Giorgio . . . . » 44,000
21. Di Lullo Pietro Antonio . . . . . . » 44,000
22. De Santis Vincenzo . . . . » 44,000
23. La Porta Liborio Giuseppe . . . . . » 44,000
24. Gentili Domenico . . . . » 44,000
25. Carfagna Angelo . . . . » 44,000
26. Pagnini Nello . . . . » 43,500
27. Bovo Agostino . . . . » 43,500
28. Chiacchiarini Enzo Ennio . . . . . » 43,500
29. Annavini Elio . . . . » 43,000
30. Ceresa Mario Giovanni . . . . . . » 43,000
31. Tomassini Giacomo . . . . » 42,977
32. Bandini Paolo . . . . » 42,683
33. Verde Raffaele . . . . » 42,644
34. Scorzato Ivano . . . . » 42,500
35. Marinelli Francesco . . . . » 42,500

36. Di Menna Mario . . . . punti 42,000
37. Palmarini Silvestro . . . . . . » 42,000
38. Girolimini Sandro . . . . » 42,000
39. Salti Giorgio Giuseppe . » 42,000
40 Venturi Luciano . . . . » 42,000
41. Di Caprio Lamberto . » 42,000
42. Pasquali Fabrizio . . » 42,000
43. Carlini Daniele . » 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Ascoli Piceno, addì 23 giugno 1977

Il veterinario provinciale: SIDOTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 447 in data odierna con il quale e stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1976;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale n. 5 del 10 agosto 1972 e successive proroghe e modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati idonei sono dichiarati vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1976 per la sede indicata a fianco di ciascuno degli stessi:

Galosi dott. Ernesto: Fermo;
Tambella dott. Gildo: Castignano.

Ascoli Piceno, addì 23 giugno 1977

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(7999)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso ad un posto di primario della divisione ostetrico-ginecologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione ostetrico-ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Catania.

(8377)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(8292)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITÀ » DI FOSSANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(8274)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(8273)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA DELLA SCALA » DI SIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di psichiatria;

un posto di assistente della divisione di cardiologia;

un posto di assistente del reparto di chirurgia toracica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Siena.

(8282)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente dell'istituto di medicina clinica (cattedra di fisiopatologia cardiocircolatoria);

un posto di assistente del laboratorio centrale di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Padova.

(8281)

OSPEDALE « ORLANDI » DI BUSSOLENGO

Concorso ad un posto di primario del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del centro trasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bussolengo (Verona).

(8279)

OSPEDALE CIVILE DI SANREMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di guardia autonoma.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di guardia autonoma.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sanremo (Imperia).

(8277)

OSPEDALE « M. VITTORIA » DI TORINO

Concorso a due posti di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di farmacista collaboratore presso la farmacia dell'ospedale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Torino.

(8278)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI NARNI

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Narni (Terni).

(8323)

OSPEDALE « GIOVANNI DE LIETO » DI MARATEA

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(8275)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI CIVIDALE DEL FRIULI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente pediatra (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cividale del Friuli (Udine).

(8284)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche con annessa cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche con annessa cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 dell'8 settembre 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cividale del Friuli (Udine).

(8285)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI LECCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente neurochirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente neurochirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Lecco (Como).

(8276)

OSPEDALE CIVILE « S. MARCO » DI GROTTAGLIE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(8283)

OSPEDALE CIVILE « B. V. DELLE GRAZIE » DI LATISANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina generale;

un posto di primario della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Latisana (Udine).

(8286)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente pediatra;

un posto di assistente ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Latisana (Udine).

(8287)

OSPEDALE « G.B. MORGAGNI L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di primario di pediatria;

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(8291)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI FINALE EMILIA

Revoca del concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

Il concorso ad un posto di primario di chirurgia generale, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 15 giugno 1977, è revocato.

(8422)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772080)